



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 49 del 28/12/2020

Oggetto: TARI (tassa rifiuti) - Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani anno 2020.-

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.30 in videoconferenza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pellegrini Cinzia	Sindaco	s	
Pinzi Roberto	Vicesindaco	s	
Santoni Franco	Consigliere		s
Pifferi Alessandro	Assessore	s	
Gobbi Deborah	consigliere	s	
Lombardelli Adio	consigliere	s	
Santoni Laura	consigliere	s	
Masini Giordano	consigliere		s
Battistoni Francesco	consigliere	s	
Donatelli Irene	consigliere	s	
Barbini Annamaria	Consigliere	s	

Presenti 9

Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta pubblica degli affari iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 1 – commi 639 e seguenti - relativi alla istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 – comma 738 - della legge 160/2019 che abolisce, a decorrere dall'1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale anzidetta, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la propria deliberazione n.08 del 06.09.2014, esecutiva, con cui è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale unica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria deliberazione n.04 del 25.03.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il piano finanziario dell'anno 2019 e le tariffe della tari da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2019;

PRESO atto che l'art. 1 – comma 527 – della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

RILEVATO che l'Autorità anzidetta con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

RILEVATO, altresì, che l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, dispone che il piano finanziario e le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e pertanto, per l'anno 2020, entro il 31 ottobre 2020;

RICHIAMATO l'art. 6 della citata delibera ARERA n. 443/2019 in cui viene definita (e di seguito riportata) la procedura di approvazione del piano economico finanziario e la determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura:

“6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”.

RICORDATO che nella Regione Lazio i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che:

- ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019 l'attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

-è stato a tal fine incaricato CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali, come da Determina n. 470 del 16.12.2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 che prevede al comma 5: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*"

VISTA la propria deliberazione n.22 del 21.07.2020, esecutiva, con cui sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe adottate per il 2019 e dando atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020.

DATO ATTO che l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana ha trasmesso in data 09.11.2020-il piano economico finanziario 2020 per la parte di competenza;

DATO ATTO, altresì, che il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, ad integrare il documento anzidetto con i dati di sua competenza a mezzo di società incaricata che ha provveduto, altresì, alla validazione del piano in oggetto;

VISTI l'allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (appendici 1, 2 e 3 di cui all'articolo 18 dell'allegato A alla delibera ARERA 443/2019 in particolare tabella dei costi, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità);

VISTA la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto:

- allegato A: Tabella PEF 2020 redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR;
- allegato B: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4);
- allegato C: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'appendice 3 del MTR sottoscritta dal Soggetto Gestore e dal comune;
- allegato D: "Report validazione PEF 2020" redatto da CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali a seguito dell'incarico affidato a tale scopo come da Determina n.470 del 16.12.2020, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

DATO ATTO

• che i risultati dell'attività di validazione sono:

- Fattori di Sharing dei proventi:

Fattore di Sharing AR	b	= 0,30
Fattore	ω	= 0,10
Fattore di Sharing ARCONAI	b(1+ω)	= 0,33

- Valori attribuiti ai parametri che determinano l'ammontare del "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie":

rpia	= 1,70%
Xa	= 0,10 %
QLa	= 0,00 %
PGa	= 0,00 %
C19 ₂₀₂₀	= 0,00 %

- Parametro per la determinazione del limite alla crescita tariffe $r = 1,6\%$ quindi $(1+r) = 1,016$

- I valori economici:

$\sum Ta$	€ 107.397
$\sum Ta-1$	€ 107.000
$\sum Ta / \sum Ta-1$	100,37%

- che pertanto l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 4 MTR comporta la determinazione del limite alle entrate tariffarie (cd "tetto massimo") a € 107.397.

CONSIDERATO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 risulta di € 397 (PEF 2020 € 107.397 dedotto PEF 2019 € 107.000) sia da ripartirsi *in anni uno* a decorrere dal 2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto leg.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Con voti favorevoli n.6, astenuti n.3 (Battistoni, Barbini e Donatelli), contrari n.0 su n.9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di validare ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020, facendo propri i risultati dell'attività di validazione riportati in premessa e la seguente documentazione, allegata e parte integrante del presente atto:
 - allegato A: Tabella PEF 2020 redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR;
 - allegato B: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4);
 - allegato C: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'appendice 3 del MTR sottoscritta dal Soggetto Gestore e dal Comune;
 - allegato D: "Report validazione PEF 2020" redatto da CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo come da Determina n.470 del 16.12.2020, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento completo dei suoi allegati ad ARERA, ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione 443/2019, per l'approvazione definitiva conseguente;

- 4) di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020, ammontante a complessivi € 107.397, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) di determinare che l'ammontare del conguaglio di € 397 tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, è da ripartirsi in anni *uno* a decorrere dal 2021;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dal seguente esito: favorevoli n.6, astenuti n.3 (Battistoni, Barbini e Donatelli), contrari n.0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di procedere alla trasmissione di tutta la documentazione di validazione ad ARERA.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pifferi Alessandro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Pifferi Alessandro

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pellegrini Cinzia*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **08/01/2021** al **23/01/2021** al n. **20** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 08/01/2021
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/12/2020 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **28/12/2020**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993